

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Il bug della duplicazione dei contributi previdenziali nelle S.T.P. e nelle S.T.A.

di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**

LE OPERAZIONI DI CESSIONE ED AGGREGAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

I prossimi convegni:

- 26/04 Ore 15:00 - **Bergamo**
- 27/04 Ore 10:00 - **Brescia**

Evento accreditato ODCEC - Registrazione gratuita

Dal 01/01/2022 è entrato in vigore il regolamento di Cassa Forense che disciplina gli aspetti previdenziali per l'esercizio in forma societaria della professione (c.d. **Regolamento S.T.A.**)

Di seguito i principali punti.

1) La STA è tenuta a compilare ed inviare a Cassa Forense il **Modello 5 ter**, nel quale vanno indicati (tra l'altro): **i]** l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo; **ii]** il volume d'affari IVA al netto del contributo integrativo; **iii]** l'ammontare degli utili, anche se non distribuiti; **iv]** i compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa (art. 4).

2) In relazione al **contributo integrativo**, la **STA è tenuta** ad applicare la maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA e, quindi, a versare l'ammontare complessivo della maggiorazione a Cassa Forense, **a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal cliente** (art. 1).

3) Il **singolo socio-avvocato** dovrà comunicare con il **Modello 5** la "base" sulla quale calcolare il **contributo soggettivo** da versare. A tal fine il Regolamento precisa che sono equiparati al reddito netto professionale e sono quindi soggetti a detto contributo "**il reddito prodotto dalla Società Tra Avvocati attribuibile al socio** iscritto a Cassa Forense, **nonché ogni altro provento da lui percepito**, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell'organo amministrativo di gestione della Società Tra Avvocati" (art. 8).

Il trattamento previdenziale del socio di una STA è quindi analogo a quello dei soci di una STP soggetti, a seconda dei casi, alle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Ragionieri e dei Consulenti del Lavoro.

Si pone quindi per tutti i suddetti professionisti il medesimo problema: cioè la **“duplicazione” dei contributi previdenziali** in tutti i casi in cui ricevano compensi dalla STP/STA per prestazioni, da quest’ultima poi fatturate al cliente finale.

In altri termini: tutte le volte in cui il socio professionista non si limita alla sola percezione di utili dalla STP/STA, **“paga doppio”!**

Si pensi proprio al caso in cui un cliente paghi 100 (di compensi) alla STA e l’avvocato che lo ha seguito (socio al 50%), fatturi alla stessa, a titolo di compensi per prestazioni professionali, 50.

a) La STA fatturerà, al cliente, 104 (oltre IVA e al netto di RA) e pagherà 4 alla Cassa a titolo di **contributo integrativo** mentre, a sua volta, l’avvocato fatturerà, alla STA, 52 (oltre IVA e al netto di RA) e pagherà 2 a titolo di contributo integrativo alla Cassa (**somme versate alla Cassa = 6**);

b) l’ipotetica quota utili dell’avvocato sarà 25 (cioè il 50% dei 100 incassati dalla STA dal cliente – i 50 pagati dalla STA all’avvocato, che per la STA medesima rappresentano una voce di costo): pertanto dovrà pagare un **contributo soggettivo sulla base di 75** (50 percepiti a titolo di compensi dalla STA + 25 quota utili).

Viceversa, qualora il socio-avvocato non fatturi alla STA ma si limiti a percepire dalla stessa la sua quota utili (pari a 50, cioè al 50% dei 100 pagati dal cliente):

a) l’unico **contributo integrativo** che verrà pagato alla Cassa sarà quello di **4** di competenza della STA;

b) il **contributo soggettivo** del socio-avvocato sarà calcolato **sulla base di 50** (cioè la sua sola quota-utili) e non, come nel primo esempio, di 75.

È quindi evidente che **il socio-avvocato ha un forte disincentivo a ricevere compensi/indennità dalla propria società (che non siano sotto forma di utili)**: proprio per la summenzionata “duplicazione” dei contributi previdenziali.

Ciò non può non avere **evidenti freni all’aggregazione mediante STA/STP**, soprattutto da parte di professionisti ancora in fase di crescita professionale.

Nella prassi finora riscontrata, infatti, molti professionisti contano di integrare i propri utili (magari “bassi” perché la quota detenuta è marginale) fatturando compensi professionali alla STA/STP.

Si pensi ad es. al socio che, pur avendo una quota “piccola”, porta un nuovo cliente in Società e/o che lavora per un monte ore che, paragonato a quello degli altri soci, risulta sproporzionato in relazione alla propria percentuale.

Ci si domanda: che incentivo avrebbe a portare nuova clientela/lavorare di più?

[Continua a leggere qui](#)